

MIUR E MEF CONDANNATI DAL TRIBUNALE: LE ORE IN PIÙ VANNO PAGATE ANCHE PER LUGLIO E AGOSTO

I docenti che lavorano in eccedenza sull'orario obbligatorio hanno diritto a essere retribuiti per l'intero anno

DI FRANCESCA DE NARDI

I docenti che prestano servizio di insegnamento in eccedenza all'orario d'obbligo in classi collaterali hanno diritto a essere retribuiti per tutta la durata dell'anno scolastico e non solo fino alla data del 30 giugno. Questo è quanto ha riconosciuto il Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 205 del 18 aprile 2018.

Nel caso in esame alcuni docenti di scuola secondaria nell'anno scolastico 2015/2016 avevano prestato servizio di insegnamento in eccedenza rispetto all'orario d'obbligo. Più precisamente avevano svolto chi due, chi sei ore eccedenti l'orario di cattedra, incaricati formalmente dal dirigente scolastico.

Gli insegnanti avevano precisato come tali ore di insegnamento fossero ore da svolgere in classi previste in organico di diritto da parte del ministero, e non costituissero ore aggiuntive o

integrative.

Tuttavia, quando era giunto il momento di rettificare questi contratti stipulati fino al 31 agosto (data del termine ufficiale dell'anno scolastico), la Ragioneria territoriale dello stato di Bologna li aveva respinti osservando che il termine finale indicato era errato e che doveva essere sostituito con il 30 giugno.

I docenti avevano così chiesto, con ricorso, al giudice del Lavoro di accertare e di dichiarare il loro diritto a percepire la retribuzione spettante per le ore eccedenti l'orario di cattedra fino al 31 agosto e di condannare Miur e Mef a liquidare loro la differenza.

Il tribunale accoglie il ricorso e condanna le amministrazioni statali a liquidare la differenza per le ore eccedenti svolte in relazione ai mesi di luglio e agosto con interessi legali. Il giudice afferma, infatti, che le ore eccedenti prestate dagli insegnanti in classi collaterali, ore che fanno parte dell'organico di diritto, sono nor-

mate dal comma 1 dell'art. 6 del dpr 209/1987 che stabilisce espressamente che «al personale docente che presta servizio su cattedra con orario di servizio superiore a 18 ore, ogni ora eccedente le 18 ore settimanali è compensata ai sensi dell'art. 88, quarto comma, del decreto del presidente della repubblica n. 417 del 31/05/1974, per l'intera durata dell'anno scolastico o della nomina».

Alla luce della normativa non vi è dubbio, quindi, che i docenti dovessero essere retribuiti per tutta la durata dell'anno scolastico e dunque fino al 31 agosto. Queste ore eccedenti fanno parte delle ore obbligatorie, che devono essere conteggiate anche per i mesi di luglio e agosto, a differenza di quanto affermato dal ministero dell'economia, che invece le ha erroneamente collocate in quelle facoltative, che invece scadono con il termine del 30 giugno. E che dunque solo fino a questo termine vanno pagate.

—© Riproduzione riservata—

